

## **ACCORDO**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE**

**E**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

### **RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA COOPERAZIONE UNIVERSITARIA, SCIENTIFICA E TECNICA NEL SETTORE NUCLEARE CIVILE**

---

Il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana (qui di seguito denominate “le Parti”) :

Considerata l’esperienza positiva della collaborazione scientifica e tecnologica sviluppata nel quadro dell’Accordo di Cooperazione culturale tra la Francia e l’Italia, firmato il 4 novembre 1949 ;

Considerato l’Accordo di Cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica francese ed il Governo della Repubblica italiana del 29 gennaio 2001, completato dal presente Accordo ;

Considerati gli obiettivi del protocollo d’Accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana in materia di cooperazione nel settore dell’energia nucleare, firmato a Roma il 24 febbraio 2009 che mirano a “favorire una cooperazione stretta e a lungo termine nel settore dell’energia nucleare a livello istituzionale, industriale e commerciale”, ed in particolare “in quello dell’istruzione, la formazione delle risorse umane, nonché dell’informazione del pubblico e la concertazione sull’energia nucleare” (articolo 1.8) ;

Desiderosi di continuare a promuovere le buone relazioni esistenti tra i due paesi e consapevoli della rapida espansione delle conoscenze scientifiche, nonché del contributo positivo che esse apportano allo sviluppo della cooperazione bilaterale e internazionale ;

Riconoscendo il ruolo importante delle scienze e tecnologie nello sviluppo economico e nella protezione dell’ambiente ;

Nell’interesse di garantire la protezione dei diritti di proprietà intellettuale in modo da preservare il valore delle innovazioni che risultano dalla reciproca collaborazione ;

Consapevoli della necessità di aumentare il numero di ingegneri, tecnici e ricercatori specializzati nelle scienze e tecniche nucleari per sostenere in modo duraturo e sicuro un co-sviluppo dell'energia nucleare in Francia come in Italia ;

Considerato che la Francia ha creato un comitato di coordinamento dell'insegnamento superiore in scienze e tecniche nucleari, il cosiddetto CFEN (Comitato di Coordinamento delle Formazioni per le Scienze e le Tecniche Nucleari), e che l'Italia ha in fase di costituzione un Comitato di coordinamento per l'alto insegnamento, la formazione e la ricerca scientifica e tecnologica per il nucleare, e che i due paesi offrono master universitari a vocazione internazionale in questo settore che coinvolgono la partecipazione di più ministeri ;

Facendo seguito agli accordi intercorsi tra le due società di produzione di energia elettrica EDF e ENEL e i loro enti di ricerca, e tra il CEA e l'ENEA a sostegno dell'accordo di partenariato strategico concluso tra la Francia e l'Italia ;

È stato convenuto quanto segue :

#### Articolo 1

Le Parti decidono di estendere e sviluppare la loro cooperazione nei settori universitario, scientifico e tecnico nucleare riconosciuti d'interesse comune. La sua realizzazione è affidata al CFEN e, per parte italiana, ad un omologo Comitato di coordinamento delle attività di alto insegnamento, formazione e ricerca in campo nucleare istituito presso il MIUR, che potrà avvalersi del contributo dei principali Enti Pubblici di Ricerca (ENEA, CNR e INFN) , Università ed Enti interuniversitari ( tra cui il CIRTEN) concorrenti nelle attività nucleari e del supporto diretto dell'Istituto ENRICO FERMI.

#### Articolo 2

Le attività di cooperazione svolte in applicazione del presente Accordo riguardano in particolare la formazione iniziale, la formazione attraverso la ricerca, la mobilità scientifica, la ricerca, l'insegnamento a distanza e la formazione continua.

Possono essere presentate sotto forma di :

- a) nuove formazioni o di sostegno a formazioni già esistenti, nei due paesi, in particolare a livello di master, con l'eventuale partecipazione di atenei francesi, italiani ed europei che non siano membri dei consorzi, prestando un'attenzione particolare alla creazione di moduli comuni con una possibilità d'insegnamento a distanza ;
- b) periodi di studio, compresi gli stage, negli atenei che siano partner e membri dei due consorzi, a condizione che gli studi compiuti e gli esami sostenuti, in entrambi i paesi, rientrino nel processo di Bologna e siano reciprocamente riconosciuti ;
- c) progetti di collaborazione di ricerca con tesi in co-direzione che favoriscano una mobilità in entrata ed in uscita dei due paesi ;
- d) visite e scambi di docenti-ricercatori e di ingegneri per tenere corsi e conferenze ;
- e) un gruppo di lavoro sull'accettabilità dell'energia nucleare attraverso gli scambi d'informazione sulle attività, le politiche, le pratiche e le leggi e regolamenti riguardanti questo settore ;
- f) promozione delle professioni delle scienze e tecniche nucleari e dei relativi studi.

### **Articolo 3**

Le Parti favoriscono la cooperazione tra gli enti e gli istituti scientifici e tecnici che siano membri dei predetti soggetti ed enti al fine di facilitare l'eventuale conclusione di protocolli o di contratti che consentiranno l'esecuzione di tale Accordo, in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore in ciascuno dei due paesi.

### **Articolo 4**

I programmi di cooperazione scientifica e tecnica sono definiti periodicamente di comune accordo. Tali programmi indicano i settori di cooperazione, precisano gli obiettivi, definiscono i progetti, designano gli enti interessati e fissano le modalità di selezione e di finanziamento.

Le Parti garantiscono il finanziamento della cooperazione nel rispetto e nel limite delle loro disponibilità economiche.

### **Articolo 5**

Un Consiglio d'Orientamento Strategico di questa cooperazione universitaria, scientifica e tecnica nucleare, composto da rappresentanti delle Parti, è incaricato di applicare le disposizioni del presente Accordo.

Tale Consiglio si riunisce ogni anno, alternativamente in Francia e in Italia.

È incaricato di :

- a) studiare, definire e approvare i programmi di cooperazione universitaria, scientifica e tecnica ;
- b) seguire la realizzazione di tali programmi ;
- c) esaminare i risultati delle azioni di cooperazione intraprese dagli enti e dagli istituti scientifici e tecnici dei due paesi ;
- d) proporre all'occorrenza alle Parti ogni tipo di provvedimento concreto destinato a garantire lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnica.

Nell'intervallo delle sessioni del Consiglio d'Orientamento Strategico, un collegamento permanente tra le Parti per l'esecuzione del presente Accordo è garantito per via diplomatica.

Tale Consiglio presenta un resoconto annuale al Comitato Esecutivo dell'Accordo italo-francese in materia di energia nucleare del 24 febbraio 2009.

## **Articolo 6**

Un Comitato di Coordinamento è creato a partire dai due enti di riferimento.

Tale Comitato garantisce l'esecuzione dell'Accordo e :

- a) propone l'ordine del giorno e lo prepara ;
- b) presenta un rapporto di attività che viene sottoposto al Consiglio d'Orientamento Strategico ;
- c) propone un piano d'azione da sottoporre al Consiglio d'Orientamento Strategico ;
- d) garantisce la coerenza delle azioni svolte al livello bilaterale tra l'Italia e la Francia e le azioni svolte a livello europeo (ENEN) ;
- e) organizza, se necessario, seminari o gruppi di lavoro che permettano una realizzazione ottimale dell'Accordo ;
- f) presenta un resoconto al Consiglio d'Orientamento Strategico.

## **Articolo 7**

Nel quadro della presente cooperazione, ciascuna delle Parti possiede tutti i diritti di proprietà intellettuale precedentemente acquisiti o che risultano da ricerche indipendenti.

Le Parti s'impegnano a rispettare le regole di confidenzialità ed a informarsi reciprocamente in tempi brevi di tutti i risultati ottenuti nel quadro dei progetti di ricerca congiunti.

Ogni progetto realizzato in applicazione del presente Accordo deve definire, in conformità alle legislazioni nazionali in vigore in ogni Stato e in conformità ai loro impegni internazionali, le modalità di ripartizione della proprietà di ogni risultato ottenuto nel quadro dei progetti di ricerca congiunti.

## **Articolo 8**

Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo sarà risolta di comune accordo per via diplomatica.

## **Articolo 9**

Su richiesta di una o dell'altra parte, le disposizioni del presente Accordo possono essere modificate o completate di comune accordo per via diplomatica.

## **Articolo 10**

Il presente Accordo entrerà in vigore una volta firmato.

È valido per un periodo di cinque anni ed è tacitamente rinnovato per la stessa durata, a condizione che una delle Parti non esprima la sua intenzione di revocare il presente accordo, con un preavviso di dodici mesi.

In fede, i rispettivi rappresentanti delle Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 9 aprile 2010, in doppia copia redatta in lingua francese e in lingua italiana, entrambi i testi facenti fede.

Per il Governo  
della Repubblica francese :

Per il Governo  
della Repubblica italiana :

Il Ministro dell' Ecologia, dell'Energia,  
dello Sviluppo Sostenibile e del Mare

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Jean-Louis Borloo

Claudio Scajola